STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

Via Guido Monaco, 16 - 52100 Arezzo - Italia

AVV. GIAMPIERO PINO

Revisore Contabile Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani e-mail: giampiero.pino@studiolegalepino.it pec: avvgiampieropino@cnfpec.it

AVV. PAOLO ROMAGNOLI

e-mail: paolo.romagnoli@studiolegalepino.it pec: avvromagnolipaolo@cnfpec.it

AVV. NELLINA PITTO

Socio Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti e-mail: nelllina.pitto@studiolegalepino.it

pec: avvnellinapitto@cnfpec.it

AVV. ELEONORA LEPRI

Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani e-mail: eleonora.lepri@studiolegalepino.it pec: avveleonoralepri@cnfpec.it

AVV. NICCOLO' PINO

Member of UIA – International Association of Lawyers e-mail: niccolo.pino@studiolegalepino.it pec: niccolopino@puntopec.it

DOTT.SSA MANUELA MANGANARO

e-mail: manuela.manganaro@studiolegalepino.it

DOTT. LUCA TESTA

e-mail: luca.testa@studiolegalepino.it

Arezzo, 07/01/2020

Ai Signori **CLIENTI** Loro sedi

Ai Signori

PROFESSIONISTI

Loro sedi

OGGETTO: OBBLIGHI CONNESSI AL PAGAMENTO DELLE RITENUTE D'ACCONTO OPERATO A CARICO DEI LAVORTATORI DA IMPRESE APPALTATRICI E SUBAPPALTATRICI

Con il D.L. 26/10/2019 all'art. 4 il Legislatore ha introdotto l'art. 17 bis nel D. Lgs. nr. 241/97 il quale, a decorrere dal 01/01/2020, ha introdotto l'obbligo per i committenti di opere e servizi, siano essi amministrazioni pubbliche o soggetti privati, che affidino a imprese terze dette opere o servizi per importi superiori nell'anno a €200.000,00, di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute: «trattenute dall'impresa appaltatrice e dalle imprese subappaltatrici ai (propri) lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio».

La norma prevede altresì che il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice e dall'impresa subappaltatrice con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

A tal fine, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per il versamento delle ritenute, l'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici debbono trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche alla impresa appaltatrice, le deleghe dei versamenti effettuati e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore, l'ammontare della retribuzione corrisposta e collegata a detta prestazione di lavoro, nonché infine l'analitica indicazione delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore, con separata indicazione dell'ammontare delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.

STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione nr. 108 del 23/12/2019, ha chiarito che l'obbligo decorre dal prossimo Febbraio 2020, ovviamente per le ritenute operate sulle retribuzioni di Gennaio ed attiene anche ai contratti di appalto stipulati in anni precedenti al 2020.

Ovviamente la mancata ottemperanza viene sanzionata, sia per ciò che riguarda i committenti che per ciò che riguarda appaltatori e subappaltatori, ma su questo tema torneremo successivamente.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento che fosse necessario.

Cordiali saluti.

(Avv. Giampiero Pino)

(Avv. Eleonora Lepri)